

## TRIBUNALE DI MANTOVA

---

Il Tribunale di Mantova riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott.Luciano Alfani      Presidente  
dott. Laura De Simone      Giudice est.  
dott.Francesca Arrigoni      Giudice

nel procedimento n.3559/13 ruolo gen. aff. cont. e n.10/2013 conc. prev.  
promosso da

**EN. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, in persona del liquidatore Omissis;

RICORRENTE

nei confronti di

**MASSA DEI CREDITORI**, in persona del Commissario giudiziale omissis;

avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo della società En.  
S.r.l. in liquidazione

### DECRETO

considerato che con ricorso ex art. 161 VI co. depositato il 5.2.2013 la società  
En. S.r.l. ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla  
procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il  
piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.f.  
entro un termine fissato dal giudice;

considerato che il Tribunale, con provvedimento depositato in data 7.2.2013,  
ha concesso all'istante il termine di giorni 60 per la presentazione della  
proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo  
dell'art. 161 l.f.;

rilevato che nel termine assegnato la documentazione prevista è stata depositata;

valutato che il piano concordatario prevede la cessione di tutte le attività facenti capo alla società e l'apporto di finanza esterna, e la proposta prevede la soddisfazione dei creditori assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c. nella misura del 100% e la suddivisione dei residui creditori in tre classi con previsione di trattamenti differenziati e pagamenti da effettuarsi entro il 31.12.2014:

classe 1) crediti privilegiati defalcati con previsione di soddisfo nella percentuale garantita del 30,31%;

classe 2) crediti chirografi con previsione di soddisfo nella percentuale del 2,07% (garantita per l'1%);

classe 3) crediti di soci finanziatori con previsione di soddisfo nella percentuale dello 0,38%;

atteso che questo Tribunale con decreto depositato il 16.4.2013 ha ammesso, ex art. 163 l.f., la società alla procedura di concordato nominando quale giudice delegato la dott.ssa Laura De Simone, quale commissario giudiziale il dott. omissis, ed ordinando la convocazione dei creditori per l'udienza del 10.5.2013;

rilevato che la somma fissata nel decreto per spese di procedura è stata depositata dalla ricorrente nel termine assegnato;

considerato che il Commissario Giudiziale, nella relazione ex art. 172 l.f. da ultimo depositata ha espresso parere complessivamente favorevole alla proposta;

considerato che in sede di adunanza e nei venti successivi alla chiusura del verbale la maggioranza prescritta dal testo dell'art. 177 l.f. è stata raggiunta;

osservato che il Tribunale, preso atto che risultava raggiunta la maggioranza prevista dalla legge, ha fissato per il giorno 3.10.2013 la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali costituzioni in giudizio

di creditori dissenzienti o altri interessati ex art. 180 l.f.;

osservato che la società En. S.r.l. in liquidazione si è tempestivamente costituita in giudizio insistendo per l'omologazione del concordato preventivo;

visto il parere motivato, positivo, del Commissario giudiziale depositato il 23.9.2013;

rilevato che in questa sede il Collegio, non essendo state proposte opposizioni, è chiamato unicamente a riscontrare la ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per addivenire all'omologazione del concordato;

confermata la sussistenza in capo a En. S.r.l. in liquidazione della qualifica di imprenditore commerciale ed il superamento delle soglie previste dall'art. 1 l.f., oltre che la presenza di uno stato di documentata insolvenza;

riscontrata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt.160 e 161 l.f. nonché la completezza e regolarità della documentazione depositata;

verificato il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge;

rilevato che non è emerso nel corso del procedimento alcun difetto di veridicità dei dati esposti nel piano concordatario, né alcuna carenza nell'attestazione del professionista, per cui il voto deve ritenersi correttamente espresso dai creditori, sulla base di adeguate informazioni ricevute in ordine alla proposta ed al piano ad essa sotteso;

considerato, quindi, che sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologazione del concordato preventivo, avendo riscontrato - per le ragioni sino ad ora esposte - tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi del concordato;

osservato che, trattandosi di concordato con cessione dei beni, l'esecuzione del concordato deve venire affidata ad un Liquidatore giudiziale;

tenuto conto che il proponente ha già designato il liquidatore nella persona dell'avv. omissis per cui il Collegio sarebbe vincolato alla scelta operata dalla società proponente, essendo dalla legge attribuito in primis al proponente il

concordato di prevedere autonomamente la fase liquidatoria (v. art. 182 l.f. “se il concordato... non dispone diversamente”);

rilevato tuttavia che il professionista indicato non riveste i requisiti di cui all'art. 28 ul.co. l.f. richiamati dall'art. 182 l.f. (Cass. n. 15699 del 15. 7. 2011), risultando creditore della società, ritualmente ammesso al voto, per cui il Tribunale provvede d'ufficio alla nomina di altro liquidatore che individua nella persona della dott. omissis, professionista in possesso dei requisiti soggettivi previsti per la nomina a curatore,

rilevato che gli organi della procedura dovranno essere coadiuvati dal comitato dei creditori formato da:

- 1) omissis
- 2) omissis
- 3) omissis

**P.Q.M.**

omologa il concordato preventivo di En. S.r.l. in liquidazione, con sede omissis;

nomina Liquidatore della procedura omissis;

dispone che il Commissario Giudiziale ed il Liquidatore si attengano alle seguenti indicazioni:

- \* il liquidatore dovrà predisporre entro novanta giorni programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori, tenendo conto delle piano concordatario previsto dalla società debitrice;
- \* il liquidatore dovrà redigere rapporti riepilogativi semestrali ex artt. 33 V co. e 182 VI co l.f. in cui specificherà altresì l'andamento della liquidazione rispetto al piano concordatario;
- \* il Commissario giudiziale, dott. omissis, sorveglierà l'esecuzione della liquidazione e terrà informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione,

- \* il Commissario giudiziale in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art. 186 l.f.,
- \* il Liquidatore dovrà provvedere alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni secondo le modalità dettagliate nel programma di liquidazione, acquisendo per le varie attività il parere preventivo del Commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dando notizia dell'attività di liquidazione al Giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento delle operazioni;
- \* le vendite dell'azienda, di rami dell'azienda, di beni immobili e beni iscritti in pubblici registri nonché la cessione di attività e passività dell'azienda o rapporti giuridici individuali in blocco dovranno essere autorizzate dal comitato dei creditori;
- \* le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato;
- \* il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato da un membro del Comitato dei Creditori;
- \* la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire ad opera del Liquidatore acquisendo parere preventivo del Commissario giudiziale e del Comitato dei Creditori, dandone notizia al Giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salve ragioni d'urgenza;
- \* ultimate le operazioni di liquidazione il Commissario giudiziale e il Liquidatore depositeranno i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 l.f.;
- \* i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal liquidatore in ragione della collocazione e del grado dei crediti, previo parere del Comitato dei Creditori e

del Commissario giudiziale, ed a seguito di mandato emesso dal Giudice delegato;

\* le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso l'Ufficio postale di Mantova nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;

nomina componenti del comitato dei creditori:

- 1) omissis
- 2) omissis
- 3) omissis

dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo;

manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, al debitore, al Liquidatore ed al Commissario giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori;

manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art. 17 l.f.

Mantova, li 3 ottobre 2013

Il Presidente  
Dott. Luciano Alfani